

Il commercialista telematico

Software in excel per elaborazione e memorizzazione delle fatture emesse da parte dei professionisti

IL PREZZO DEL SOFTWARE E' DI 36 EURO iva compresa
... per acquistarlo clicca QUI, poi su "software" e quindi su "prosegui"

INTRODUZIONE

I redditi di lavoro autonomo sono individuati dall'articolo 53 del Tuir, con la importante distinzione tra quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e quelli denominati "altri redditi di lavoro autonomo", espressamente elencati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo tra cui:

- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
- le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della Legge 12 giugno 1973, n. 349.

I redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni sono i proventi che scaturiscono dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse dalle attività d'impresa elencate dall'articolo 2195 del codice civile.

Si ha abitudine ogni qualvolta il professionista pone in essere, con regolarità, sistematicità e ripetitività, una serie di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo.

Il commercialista telematico

L'attività professionale svolta abitualmente rientra nel campo di applicazione dell'iva, con conseguente obbligo di fatturazione, registrazione e liquidazione dell'imposta.

I compensi corrisposti a professionisti sono inoltre soggetti a ritenuta d'acconto a norma dell'art. 25 del DPR 600/72. Nel caso particolare dei soggetti che beneficiano del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della L. 388/2000 (o di impresa di cui all'articolo 14 della stessa legge), il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto Irpef.

Orbene, ai fini della corretta fatturazione occorre innanzitutto definire compiutamente gli elementi compresi nel concetto di "compenso" da assoggettare a IVA e a ritenuta d'acconto.

Il Testo unico delle imposte sui redditi, all'articolo 54, definisce il reddito di lavoro autonomo - derivante dall'esercizio di arti e professioni - quale differenza tra i *compensi in denaro o natura percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nello stesso periodo, in relazione all'attività svolta*. Data la portata generica e onnicomprensiva della definizione fornita dal legislatore fiscale, un primo dubbio sorge in merito alla natura dei rimborsi spese, ossia alle spese sostenute dal professionista per l'espletamento dell'incarico ricevuto e riaddebitate al committente in fattura. Secondo quanto chiarito con la C.M. n. 1/RT del 15/12/1973, alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto, concorre l'intero ammontare dei compensi percepiti dal professionista per la prestazione di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dallo stesso per conseguire i compensi stessi. Vanno, pertanto, escluse dalla ritenuta soltanto le somme ricevute dall'esercente arti e professioni a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente. I rimborsi spese concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell'accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M. n. 20/E del 20/3/1998), mentre sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché documentate e con l'applicazione della marca da bollo da € 1,81 per importi superiori a € 77,47.

In sintesi, per escludere dalla base di commisurazione della ritenuta il rimborso delle spese occorre che:

- le spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
- le spese siano analiticamente documentate;
- la documentazione giustificativa della spesa sia intestata al cliente del professionista.

Rientrano, ad esempio, fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta i rimborsi per pagamenti di tasse (concessione governative, marche da bollo, valori bollati, etc.), di diritti di

Il commercialista telematico

cancelleria e di misura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall' esercente arti e professioni per conto del cliente. Tali spese inoltre non partecipano alla formazione della base imponibile e del volume d'affari rientrando tra gli importi esclusi ex. Art. 15 del DPR 633/72. Nel caso in cui, invece, il professionista sostenga delle spese per conto del cliente, ma a nome proprio, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo; saranno soggette a ritenuta d'acconto e saranno imponibili ai fini Iva.

Le spese forfetarie, come peraltro i rimborsi a piè di lista, concorrono a formare il reddito e saranno assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto e ad IVA secondo l'aliquota ordinaria. Per quanto attiene ai rimborsi a piè di lista, un discorso a parte meritano le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. Come chiarito dalla circolare 28/E del 2006, ai sensi dell'articolo 36, comma 29, decreto legge n. 223/2006, con effetto dal 4 luglio 2006, tali spese sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e non soggiacciono al limite del 2 per cento, previsto dal comma 5 dell'articolo 54 del Tuir. La deduzione integrale, però, è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti tributari tassativi. In particolare, l'esercente il servizio alberghiero o di ristorazione dovrà consegnare al committente il documento fiscale a lui intestato, con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente dovrà comunicare al professionista l'ammontare della spesa sostenuta, mediante l'invio della copia della documentazione fiscale ricevuta. Il professionista dovrà emettere la parcella, comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente, che in quanto compensi in natura dovranno essere assoggettati a iva e a ritenuta d'acconto. L'impresa committente, infine, solo dopo aver ricevuto la parcella dal professionista, potrà imputare a costo la prestazione, comprensiva dell'importo a titolo di rimborso spese.

Problematiche simili si presentano anche con riferimento ai contributi previdenziali e al discernimento tra contributi previdenziali che costituiscono compenso e contributi che non costituiscono compenso. A norma del comma 2 dell'art. 54 i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del soggetto che li corrisponde.

Di seguito si illustrano le tipologie di fatture che i soggetti titolari di partita Iva possono emettere per l'attività esercitata, a seconda che si tratti di professionista iscritto ad una Cassa nazionale di previdenza di categoria, oppure si tratti di un lavoratore autonomo abituale iscritto alla Gestione Separata Inps.

Il commercialista telematico

A) LIBERI PROFESSIONISTI iscritti alla CASSA di PREVIDENZA di CATEGORIA.

Nel caso di prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria (ad esempio Cassa di previdenza degli ingegneri, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ecc.), i compensi sui quali applicare la ritenuta Irpef devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la normativa pone a carico del cliente, in quanto l'ammontare di tali contributi (pari, in genere, al 2% o al 4% del compenso) non costituisce reddito professionale.

L'inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall'articolo 16 del D.L. n. 41/1995, in base al quale il contributo:

- concorre** a formare la base imponibile **IVA**;
- non** è soggetto ad **IRPEF** e, pertanto, **non** costituisce base imponibile ai fini del calcolo della **ritenuta** d'acconto

ESEMPIO di fattura con contributo alla Cassa di categoria del 2%

Compenso per prestazione professionale	€ 1.500,00
Rimborso biglietto del treno	€ <u>30,00</u>
Totale compenso	€ 1.530,00
Contributo alla Cassa di previdenza 2%	€ <u>30,60</u>
Imponibile Iva	€ 1.560,60
Iva 20%	€ <u>312,12</u>
Totale	€ 1.872,72
Ritenuta d'acconto 20% sul compenso tot.	€ <u>306,00</u> (= 20% di € 1.530)
TOTALE NETTO da pagare	€ 1.566,72

B) PROFESSIONISTI senza una PROPRIA CASSA di CATEGORIA ISCRITTI alla

GESTIONE SEPARATA INPS. Per le prestazioni effettuate da lavoratori autonomi abituali sprovvisti di una propria Cassa previdenziale e, quindi obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, i compensi vanno considerati al lordo del contributo previdenziale e assistenziale del 4% addebitato (facoltativamente) dal professionista al cliente. Si tratta dei compensi erogati a soggetti titolari di partita Iva iscritti all'Inps ma non iscritti ad una Cassa di previdenza di categoria in quanto non esercitano professioni in relazione alle quali esiste una Cassa previdenziale di categoria.

Il commercialista telematico

Il contributo previdenziale Inps del 4%, previsto per i lavoratori autonomi abituali senza Cassa di categoria, costituisce per essi un reddito. Pertanto la ritenuta d'acconto del 20% va calcolata anche su questo contributo, come indicato nell'esempio di seguito.

Infatti, come precisato dall'Inps nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l'obbligo di pagare il contributo del 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista, che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo.

Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte integrante del compenso, nella Risoluzione 11 luglio 1996, n. 109/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che tale maggiorazione:

- ❑ **costituisce** base imponibile ai fini **IVA**;
- ❑ a differenza del contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta **imponibile** ai fini **IRPEF** e va pertanto **assoggettata** alla **ritenuta d'acconto del 20%**.

ESEMPIO di fattura con contributo Inps del 4%

Compenso per prestazione professionale	€ 850,00
Rimborso biglietto del treno	€ 25,00
Totale compenso	€ 875,00
Contributo Inps 4%	€ 35,00
Imponibile Iva	€ 910,00
Iva 20%	€ 182,00
Totale	€ 1.092,00
Ritenuta d'acconto 20% su compenso tot. + Inps	€ 182,00 (= 20% di € 910,00)
TOTALE NETTO da pagare	€ 910,00

CASO PARTICOLARE

PROFESSIONISTA con CASSA di CATEGORIA e ISCRITTO alla GESTIONE SEPARATA INPS. Oltre alle ipotesi a) e b) descritte prima, può sussistere anche il **caso** particolare di una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto titolare di partita

Il commercialista telematico

Iva che esercita una professione per la quale esiste la relativa Cassa di previdenza di categoria (ad esempio, un architetto, un ingegnere, un geometra) che, però, si è avvalso della possibilità di richiedere l'esonero dal versamento a tale Cassa dei contributi previdenziali soggettivi (e, quindi, versa solo il contributo integrativo del 2%) in quanto è anche un lavoratore dipendente di un ente pubblico (di un Comune, della Provincia, ecc.) ovvero di un'azienda privata e, conseguentemente, è iscritto ad Inps, ecc.

In questa ipotesi, il libero professionista applica il contributo del 2% per la Cassa nazionale di previdenza di categoria, ma ha anche la facoltà (non l'obbligo) di applicare, oltre al 2%, la rivalsa del 4% del contributo Inps previsto dall'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Pertanto il professionista può emettere una fattura recante entrambi i contributi previdenziali (2% alla Cassa Nazionale e 4% all'Inps).

ESEMPIO di fattura con contributo alla Cassa di categoria e contributo Inps

Compenso per prestazione professionale	€ 670,00
Contributo Inps 4% su € 670,00	€ 26,80
Totale compenso	€ 696,80
Contributo alla Cassa di previdenza 2% su € 696,80	€ 13,94
Imponibile Iva	€ 710,74
Iva 20%	€ 142,15
Totale	€ 852,89
Ritenuta d'acconto 20% su compenso + Inps	€ 139,36 (= 20% di € 696,80)
TOTALE NETTO da pagare	€ 713,53.

[IL PREZZO DEL SOFTWARE E' DI 36 EURO iva compresa](#)
[... per acquistarlo clicca QUI, poi su "software" e quindi su "proseguì"](#)

Il commercialista telematico

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

Dal bottone “*Anagrafica studio*” si inseriscono tutti i dati dell'emittente, la Cassa previdenziale di appartenenza (ai soli fini della stampa dell'apposita dicitura sulla fattura) con relativa aliquota da addebitare ai clienti, e tre scelte che influenzano i calcoli del documento da emettere:

- se occorre calcolare il contributo previdenziale INPS
- se si applica il forfettino (non viene calcolata la ritenuta d'acconto)
- se si applica l'esclusione da IVA (non viene calcolata l'IVA)

Nella sezione dedicata alla gestione dei clienti è possibile creare l'apposito archivio. In alto sono collocati gli appositi bottoni per l'inserimento, la modifica, la cancellazione di clienti; cliccando su “nuovo cliente” si apre la finestra di richiesta degli appositi dati con anche la richiesta di inquadramento della fattura allo specifico cliente: in apposito menu a tendina si aprono le varie possibilità di applicazione di IVA, ritenute fiscali, addebito previdenziale. L'applicazione richiede anche di sapere se il cliente è un privato: in tal caso non viene calcolata la ritenuta d'acconto.

Nella sezione “gestione prestazioni” è possibile inserire le descrizioni standard utilizzate per le fatture. Si precisa che comunque sarà sempre possibile variare la descrizione nell'apposito campo della fattura. La compilazione di questa sezione non è pertanto vincolante. All'inserimento di nuove descrizioni l'applicazione chiede di sapere se la specifica prestazione deve essere assoggettata ad IVA oppure no. Anche questa opzione non è vincolante nel senso che poi in sede di compilazione della fattura è possibile la modifica.

La sezione “archivio fatture” è quella dove vengono archiviate le fatture e da dove è possibile predisporre nuovi documenti, cliccando in alto sul bottone “nuova fattura”.

L'elaborazione del documento è molto semplice, occorre solo indicare tutti i classici dati richiesti.

In basso è presente bottone “conferma e archivia”. Una volta archiviata sarà comunque possibile modificare i dati.

L'applicazione elabora automaticamente i conteggi che possono essere poi stampati, cliccando sul tasto “*anteprima di stampa*” e poi su “stampa” della barra degli strumenti.

Per comodità di consultazione, nel menu principale è stato inserito il bottone “visualizza ultima fattura”.

Per uscire dall'applicazione cliccare su “*Torna a menu*” e quindi su “*Esci*”.

Il commercialista telematico

REQUISITI TECNICI

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive.

IL PREZZO DEL SOFTWARE E' DI 36 EURO iva compresa
... per acquistarlo clicca QUI, poi su "software" e quindi su "proseguì"